



**COMUNE DI RESCALDINA**  
*(Città Metropolitana di Milano)*

## **REGOLAMENTO TARI (IUC)**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2020**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 25 settembre 2020**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 7 maggio 2021**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 25 giugno 2021**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25 marzo 2022**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2022**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2023**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2025**

## SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO.....	
ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	
ART. 4 - ACCERTAMENTO.....	
ART. 5 - SANZIONI ED INTERESSI.....	
ART. 6 - RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI.....	
ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	
ART. 8 - RIMBORSI.....	
ART. 9 - IMPORTI MINIMI.....	
ART.10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA.....	
ART.11 - COMPENSAZIONE.....	
ART.12 - RATEIZZAZIONI DEI VERSAMENTI.....	
ART.13 - CONTENZIOSO.....	
ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	
ART.15 – NORME DI RIFERIMENTO.....	
ART.16 - OGGETTO DELLA COMPONENTE TARI.....	
ART.17 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	
ART.18 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	
ART.19 - SOGGETTI PASSIVI.....	
ART.20 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	
ART.21 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	
ART.22 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	
ART.23 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	
ART.24 - COSTO DI GESTIONE.....	
ART.25 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	
ART.26 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	
ART.27 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	
ART.28 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	
ART.29 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	
ART.30 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	
ART.31 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	
ART.32 - SCUOLE STATALI.....	
ART.33 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	
ART.34 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA).....	
ART.35 - RIDUZIONI E ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	
ART.36 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	

ART.37 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO.....

ART.38 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....

ART.39 - AGEVOLAZIONI.....

ART.40 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....

ART.41 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....

ART.42 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....

ART.43 - RECLAMI – RICHIESTE INFORMAZIONI E RETTIFICHE DEGLI IMPORTI.....

ART.44 - RISCOSSIONE.....

ART.45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....

ART.46 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rescaldina dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) La IUC legge 27.12.2019 n. 160 si compone della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 3) Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
- 4) Il presente regolamento, fa riferimento alla carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 29.12.2022.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

- 1) Soggetto attivo della TARI (IUC) è il Comune di Rescaldina relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 3**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale designa un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
  - a) inviare questionari al contribuente;
  - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
  - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
  - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
  - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
    - a) copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
    - b) elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale

integrato o del complesso in multiproprietà.

L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.

- 3) Il funzionario responsabile può, con autonomo atto gestionale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

#### **Articolo 4 ACCERTAMENTO**

- 1) Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
- 2) Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
- 3) A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti. Per gli avvisi diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati nel regolamento generale delle entrate comunali, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, è prevista la partecipazione del contribuente alla fase istruttoria mediante il contraddittorio informato ed effettivo, secondo le modalità previste nel regolamento generale delle entrate comunali.
- 4) L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto. Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo, devono essere anche specificati i motivi per i quali non vengono accolte, totalmente o parzialmente, le controdeduzioni del contribuente. L'avviso indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare, salvo quanto previsto dall'art. 6, in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
- 5) Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

- 6) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 7) All'imposta si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D. Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
- 8) Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo possono essere effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

#### **Articolo 5 SANZIONI ED INTERESSI**

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti dall'ufficio o dal Concessionario diverso da quello competente.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, da graduare sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 472/1997.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00, da graduare sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 472/1997.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 3 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre i sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7) Le sanzioni previste dalla normativa non si applicano, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 472/1997, quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.
- 8) Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente generale delle entrate tributarie del Comune.
- 9) Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Articolo 6 RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI**

- 1) Ai privati cittadini, alle ditte individuali e alle attività commerciali e produttive che ne fanno richiesta e che si trovano in comprovata difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione di 12 mesi ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate comunali.
- 2) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

- 3) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto, di cui al comma 792 articolo 1 della Legge n. 160/2019, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale

## **Articolo 7 RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e da quanto riportato nel presente Regolamento comunale, in quanto compatibili .
- 2) Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.
- 3) La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97
  - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.
- anche sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

## **Articolo 8 RIMBORSI**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro i termini stabiliti dalle norme in vigore e dalle disposizioni di ARERA.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 5, commi 8 e 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel vigente regolamento generale delle entrate comunali per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

## **Articolo 9 IMPORTI MINIMI**

- 1) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, al rimborso o alla compensazione qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, o l'importo del tributo da compensare è inferiore o pari alla quota indicata nel vigente regolamento generale delle entrate comunali con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Articolo 10**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA**

- 1) Il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate comunali.

**Articolo 11**  
**COMPENSAZIONE**

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune la compensazione, per il singolo tributo TARI o fra i tributi IMU e TARI, della somma a credito con quelle dovute al Comune sia per l'anno di imposta di riferimento cui il credito, senza computo dei relativi interessi, si riferisce sia all'anno di gestione successivo, a favore di se stesso oppure di soggetti passivi contitolari o coobbligati.
- 2) Non si procede alla compensazione di importi pari o inferiori alla soglia fissata nel vigente regolamento generale delle entrate comunali per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.
- 3) Il Funzionario Responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

**Articolo 12**  
**RATEIZZAZIONI DEI VERSAMENTI**

- 1) Ai privati cittadini, alle ditte individuali e alle attività commerciali e produttive che ne fanno richiesta e che si trovano in comprovata difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate comunali.

**Articolo 13**  
**CONTENZIOSO**

- 1) Il ricorso può essere proposto, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle Entrate comunali, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.
- 4) Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 e modificato dall'art. 10 della L.96/2017, dal 1° gennaio 2017 il ricorso, notificato fino alla data del 03.01.2024, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- 5) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.

#### **Articolo 14**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

#### **Articolo 15**

##### **NORME DI RIFERIMENTO**

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **Articolo 16**

##### **OGGETTO DELLA COMPONENTE TARI**

- 1) La componente TARI (Tassa sui Rifiuti) del tributo I.U.C. (Imposta Unica Comunale), d'ora in avanti denominata TARI, prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- 3) La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 17**

##### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Attività non elencate, ma ad esse

simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al comma 4 lettere b), c) ed e) .
- 5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 5 lettera b);
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 5 lettera b)
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 5 lettera b)
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 5 lettera b)
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - i) i veicoli fuori uso.

## **Articolo 18**

### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, L. 147/2013).
- 2) Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 19 SOGGETTI PASSIVI**

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici (art. 1, comma 642, L. 147/2013).
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie (art. 1, comma 643, L. 147/2013).
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art. 1, comma 644, L. 147/2013).

### **Articolo 20 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, granai e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli con esclusione dei parcheggi ad uso pubblico di proprietà di utenze non domestiche chiusi con recinzioni o con sbarre di accesso;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - h) i solai e sottotetti non collegati con scale fisse, ascensori o montacarichi.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti in autocertificazione da parte del soggetto passivo del tributo.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Articolo 21**

#### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2) Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 20 del presente Regolamento.

### **Articolo 22**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2) Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3) Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficol-

tosu individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta il 40% di abbattimento.

- 4) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
- a) presentare apposita istanza sul modello messo a disposizione dal Comune, indicando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare, entro il 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, con apposita dichiarazione, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:
    - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
    - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
    - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
    - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
    - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
    - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- In difetto, se la dichiarazione viene presentata in ritardo si applicherà una sanzione pari al 2% del tributo oggetto di esenzione con un minimo di € 200,00;
- 5) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

### **Articolo 23**

#### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è pari all'ottanta per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano per cui non sia possibile addivenire alla determinazione della superficie come al precedente comma 1, la superficie assoggettabile

alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

- 3) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- 4) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di m. 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

#### **Articolo 24 COSTO DI GESTIONE**

- 1) Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in base alla normativa vigente in materia e con riferimento alle deliberazioni di ARE-RA.
- 3) Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4) È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Articolo 25 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

- 1) Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, L. 147/2013).
- 2) La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine stabilito dalle norme in vigore.
- 3) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Articolo 26 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella a ,Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Articolo 27**

##### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

#### **Articolo 28**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Articolo 29**

##### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio con domicilio all'estero o in altro Comune e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa variabile, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Se il periodo di assenza si suddivide su due annualità impositive, si conguaglierà il tributo della seconda annualità.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

- 4) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 5) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, sono esenti dall'applicazione della TARI per la sola quota di tariffa variabile, di cui al relativo Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe TARI dell'anno di riferimento. Per la determinazione della quota di tariffa fissa il numero degli occupanti è fissato ad una unità. Per usufruire da quanto stabilito dal presente comma dovrà essere presentata richiesta documentata. In caso di presentazione tardiva della richiesta l'applicazione di quanto disposto dal presente comma potrà avvenire solo se il Comune riuscirà ad accertare in modo inequivocabile la presenza dei requisiti.
- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7) Il numero degli occupanti è rilevato in automatico dai registri anagrafici della popolazione:
  - per le nuove utenze domestiche la rilevazione avviene alla data di "inizio ubicazione" dichiarata nella denuncia TARI;
  - per le utenze domestiche già attive la rilevazione avviene alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- 8) Le variazioni che interverranno successivamente a tali date saranno sempre acquisite in automatico dai registri anagrafici della popolazione e calcolate giornalmente. Tali dati ed eventuali reattivi conguagli saranno acquisiti al fine dell'emissione degli avvisi di pagamento (1^ acconto, eventuale 2^ acconto e saldo).
- 9) Le utenze domestiche tenute a disposizione dal proprietario sono esenti dall'applicazione della TARI per la sola quota di tariffa variabile, di cui al relativo Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe TARI dell'anno di riferimento. Per la determinazione della quota fissa il numero degli occupanti è fissato ad una unità. Per usufruire di quanto stabilito dal presente comma dovrà essere presentata richiesta documentata.

### **Articolo 30**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui alla tabella 3a, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui alla tabella 4.a, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Articolo 31**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA; in assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 7) Dall'anno 2021 alle utenze classificate con la categoria 20 (Attività industriali con capannoni di produzione) sarà applicata la TARI sia per la parte fissa che per quella variabile alle superfici che non sono funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali (quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini di prodotti finiti sia interni che su area esterne ai capannoni, cortili, piazzali, abitazioni di custodi, ecc.). Le superfici dichiarate non funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali verranno assoggettate alla TARI applicando la rispettiva classificazione.

### **Articolo 32 SCUOLE STATALI**

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2) Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di conferenza stato città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende il tributo provinciale di cui all'art. 34, che sarà scorporato e versato alla Provincia.
- 3) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma 1 è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI (art. 1, comma 655, L. 147/2013).

### **Articolo 33 TRIBUTO GIORNALIERO**

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (art. 1, comma 662, L. 147/2013).
- 2) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun mq. di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 50% (art. 1, comma 663, L. 147/2013).

- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone temporaneo di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs.14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (art. 1, comma 664, L. 147/2013).
- 5) In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni e agli interessi previsti dalla legge.
- 6) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Articolo 34**

##### **TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)**

- 1) Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA).
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale.

#### **Articolo 35**

##### **RIDUZIONI E ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, agli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale con la riduzione del 20%.
- 2) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della sola parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nell'anno di riferimento. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le utenze che hanno presentato istanza al fine di monitorare l'effettivo svolgimento dell'attività di compostaggio domestico. Alle utenze i cui controlli risultano negativi verrà cancellata l'agevolazione a partire dalla data della verifica e verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. Il recupero dell'agevolazione verrà recepito nel primo avviso di pagamento TARI utile.
- 3) La tassa si applica nella misura del 50% per i locali di abitazione di soggetti portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% e con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore ad € 12.669,00.
- 4) La tassa si applica con la riduzione prevista dal DPCM 21/1/2025 N. 24, attuativo dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, e dalle rispettive disposizioni emanate da ARERA a partire dall'anno d'imposta deciso dalle norme di legge.

- 5) Il regolamento ISEE può prevedere ulteriori forme di riduzione e esenzione della tassa. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1,2 e 3 saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e avranno effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
- 5bis) A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
- 6) Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Articolo 36**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1) Alle utenze non domestiche per attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività si applica una riduzione del 20% della sola parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo, nell'anno di riferimento.
- 2) Alle utenze non domestiche quali alberghi, tabaccherie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, amburgherie, bar e caffè che non possiedono slot machine o videopoker si applica una riduzione del 30%.
- 3) Le suddette utenze non domestiche che durante l'anno installano slot machine o videopoker perdono il beneficio dal giorno di installazione delle stesse, mentre quelle che durante l'anno rinunciano al possesso acquisiscono il beneficio dal giorno della disinstallazione.
- Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 30 giorni dall'installazione o disinstallazione di slot machine o videopoker, le utenze non domestiche dovranno presentare comunicazione su apposito modello predisposto dal Comune, il quale si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica da parte della Polizia Locale.
- Per l'anno 2017, primo anno di entrate in vigore, la riduzione si applica previa richiesta degli aventi diritto da effettuarsi mediante presentazione, entro il 30 aprile, di apposito modello attestante l'assenza di slot machine o videopoker nel locale pubblico.
- 4) Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, secondo i criteri stabiliti dal presente comma.
- Per "recupero di materia" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
- La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 15% della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile, è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero in relazione alla quantità di rifiuto calcolata in

base ai coefficienti di produzione kd applicati in sede di determinazione della tariffa per ciascuna categorie di utenza non domestica, e determinata in base alla seguente formula:

Coefficiente di recupero =  $Q_r/Q_p$

dove  $Q_r$ =quantità in kg, dimostrata dal contribuente, di rifiuti avviati al recupero nel periodo di riferimento;

$Q_p$ =quantità in kg di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x coefficiente kd).

In relazione al coefficiente di recupero la percentuale di riduzione della tariffa variabile è la seguente:

- pari al 5% per un coefficiente maggiore o uguale a 0,1 e minore di 0,5;
- pari al 10% per un coefficiente maggiore o uguale a 0,5 e minore di 0,9;
- pari al 15% per un coefficiente maggiore o uguale a 0,9.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e allegando la seguente documentazione:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al recupero;
- b) attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge al soggetto che effettua il recupero dei rifiuti urbani.

La riduzione si applica sulla tariffa dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il recupero.

Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

Ai fini della riduzione di cui al presente comma non si tiene conto in ogni caso dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari eventualmente conferiti in regime di raccolta differenziata.

Le riduzioni del presente comma non sono cumulabili con le riduzioni previste nel presente regolamento all'articolo 38 comma 2 e con quelle previste dal comma 1 del presente articolo.

- 5)** Alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%.

Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione della fattispecie si considerano le definizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 166/2016.

Per poter accedere alla riduzione i contribuenti devono presentare, nell'anno di inizio della cessione delle eccedenze alimentari, apposita istanza all'Ufficio Tributi, su modulistica predisposta dal Comune e allegando, congiuntamente all'associazione (o alle associazioni), il progetto di collaborazione finalizzato al contrasto dello spreco alimentare. Da tale data, al termine di ogni semestre, l'associazione beneficiaria delle eccedenze alimentari deve inviare all'Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione di utilizzo dei beni ceduti, senza scopo di lucro ma esclusivamente a fini di solidarietà sociale, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto (o di documenti equipollenti) corrispondenti ad ogni cessione.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari

ritirati dalla vendita e ceduti nell'anno precedente, sottoscritto dal contribuente e dall'associazione (o dalle associazioni) alla quale i prodotti sono stati ceduti.

La riduzione tariffaria è quantificata in 0,20 €/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, viene applicata sulla parte variabile della tassa rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate e non può comunque superare il 30% della parte variabile.

Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche e di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

La riduzione del presente comma non è cumulabile con la riduzione prevista dal presente regolamento all'articolo 38 comma 2.

- 6) Agli esercenti, distributori e produttori di bevande di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 03.07.2017 n. 142 che aderiscono al sistema del "vuoto a rendere" di cui al suddetto Decreto è riconosciuta la riduzione del 15% della parte variabile della tariffa, commisurata in proporzione dei mesi di adesione. Un periodo maggiore o uguale di 15 giorni si considera come mese intero, per il periodo inferiore il mese non viene conteggiato.

Per poter accedere alla riduzione i contribuenti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi, allegando il modulo di adesione di cui all'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale, impegnandosi altresì ad inviare, ogni trimestre, il modulo di cui all'allegato 3 del Decreto.

L'agevolazione partirà dalla data di presentazione dell'istanza e sarà valida fino alla data di comunicazione dell'interruzione della pratica del "vuoto a rendere", e comunque al termine della sperimentazione di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Ministeriale.

Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche e di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

La riduzione del presente comma non è cumulabile.

- 7) Le utenze non domestiche possono scegliere di servirsi del libero mercato per la raccolta e smaltimento dei propri rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze che effettuano la scelta di non avvalersi del servizio pubblico dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno in corso per conferire i rifiuti al privato dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale dichiarazione avrà valore per gli anni in essa dichiarati con il minimo di cinque.

Le utenze nel caso volessero riusufruire del servizio pubblico prima dello scadere dei 5 anni, o degli anni dichiarati, dovranno presentare richiesta entro il 30 giugno dell'anno in corso e la riattivazione del servizio pubblico potrà avvenire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le utenze che conferiscono al privato dovranno presentare, entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno successivo all'avvio del conferimento dichiarazione, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)

Se le attestazioni vengono presentate in ritardo si applicherà una sanzione pari al 2% del tributo oggetto di esenzione con un minimo di € 200,00.

### **Articolo 37**

#### **RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

- 1) La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata certificata da idonei strumenti di misurazione e rendicontazione (una volta istituiti), prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata.
- 2) La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo è concessa fino al massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e sarà determinata con la delibera di approvazione della tariffe.

### **Articolo 38**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

- 1) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
- 2) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

### **Articolo 39**

#### **AGEVOLAZIONI**

- 1) Non sono previste agevolazioni diverse da quelle altrove normate nel presente regolamento.

### **Articolo 40**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- 1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **Articolo 41**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare:
  - a) il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione
  - b) il decesso o, il cambio di residenza dell'intestatario dell'utenza, (con esclusione di schede di famiglia individuali) in quanto, a seguito dell'evento, l'intestatario dell'utenza diverrà il nuovo intestatario della scheda di famiglia, salvo e diversa documentata dichiarazione dell'utente.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Articolo 42**

### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

- 1) Il soggetto passivo, di cui all'art. 19, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
- 2) Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  - a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
  - b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 23 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
  - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  - c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
  - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'intero ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell' art. 23 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 3) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
- 4) Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune prende in carico la richiesta ai fini dell'erogazione del servizio. L'Ente invia una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella dichiarazione entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta con le indicazioni dei codici utente ed utenza attribuiti e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. Per il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito (mail o PEC) da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

- 6) In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza con scheda di famiglia individuale, gli eventuali soggetti che posseggono o detengono i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
- 7) Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
- 8) In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 9) In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
- 10) La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
- 11) Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 12) Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 13) Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
- 14) In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

### **Articolo 43**

#### **RECLAMI – RICHIESTE INFORMAZIONI E RETTIFICHE DEGLI IMPORTI**

- 1) Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 42, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 44.

- 2)** Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
- a)** il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- i dati identificativi del contribuente;
  - il nome, il cognome e il codice fiscale;
  - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 3)** È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
- 4)** Con riferimento alle richieste di cui al comma 1) il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a)** il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b)** la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c)** la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d)** l'elenco della eventuale documentazione allegata;
- e)** con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
- 5)** Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
- 6)** Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

## **Articolo 44**

### **RISCOSSIONE**

- 1) Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, documenti di riscossione in formato cartaceo per posta semplice fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Per le utenze non domestiche l'invio dei documenti potrà avvenire anche esclusivamente tramite PEC. Gli inviti di pagamento spontanei che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e maggiorazione per tributo provinciale in base alla normativa vigente e con riferimento alle delibere di ARERA ed il metodo di calcolo.
- 2) I versamenti avvengono con le seguenti tempistiche e modalità:
  - l'acconto con scadenza il 16.06 sarà pari al 50% calcolato sull'importo totale della TARI in base alle tariffe dell'anno precedente ai sensi dell'art. 15 ter del D. L. 30.04.2019 n. 34 convertito nella L. 28.06.2019 n. 58;
  - il saldo con scadenza il 16.12 sarà pari al 50% sull'importo totale della TARI in base alle tariffe dell'anno in corso.
  - con rata unica con scadenza il 16.12
- 3) Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione della Giunta Comunale scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 2, dandone previa e ampia notizia.
- 4) L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella del saldo. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
- 5) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o con PagoPA.
- 6) L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 7) Il tributo annuale non è dovuto dal singolo contribuente qualora risulti inferiore alla quota indicata nel vigente regolamento generale delle entrate comunali, tale importo minimo deve intendersi riferito alla tassa complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né tanto meno ai singoli immobili.
- 8) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 9) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze di cui al precedente comma 2) le somme indicate nell'invito di pagamento può effettuare il versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 472/1997 e modificato dal D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019 il quale prevede il versamento con sanzioni ridotte in base alla data del versamento rispetto alla scadenza. Alla somma dell'importo dovuto e delle sanzioni va aggiunta la somma per gli interessi di mora.
- 10) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze la somma di cui al precedente comma 2) e non abbia utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in uni-

ca rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 5 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 7.

#### **Articolo 45**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 1) Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Articolo 46**

##### **EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2025, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
- 2) Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

## ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banche di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Ex Attività industriali con capannoni di produzione vedi c.7 art.31 vigente regolamento tari(iuc)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, hamburgerie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banche di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, night club.

Attività non elencate ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe